

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1857

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1995

Modifica ed integrazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni della Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi

ONOREVOLI SENATORI. - Gli eventi sismici verificatisi nel settembre del 1979, in Umbria, ed in particolare nella Valnerina, attendono ancora, il completamento degli interventi per la ricostruzione dei danni subiti.

In sede di approvazione della legge 23 dicembre 1994 n. 725, legge finanziaria 1995, fu approvato un emendamento finalizzato al completamento degli interventi a favore delle aree colpite dal movimento sismico di cui sopra.

In tale sede furono stanziati 5 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 per le finalità dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1980 n. 115. Tale impegno fu ribadito

con un ordine del giorno proposto dalla Commissione competente ed approvato in Aula il 7 febbraio 1995 (9/1247/001), nell'ambito della discussione relativa alla conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691.

Successivamente, il Governo nell'ambito degli interventi attuati con la legge del 22 marzo 1995, n. 85, ha ridotto lo stanziamento inizialmente previsto in 3,9 miliardi per il 1995, 3,8 per il 1996 e 3,7 per il 1997. Sorge pertanto la necessità di finalizzare gli stanziamenti previsti, onde evitare che nell'inerzia anche questo residuale finanziamento venga ulteriormente decurtato o del tutto annullato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 3,4 miliardi per l'anno 1995, 3,3 miliardi per il 1996 e 3,2 miliardi per il 1997, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina.

2. Al Ministero dei lavori pubblici è assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della medesima legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. All'onere di lire 3,9 miliardi per il 1995, di lire 3,8 miliardi per il 1996 e di lire 3,7 miliardi per il 1997, si farà fronte con il parziale utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1995-1997, prevedendo una corrispondente riduzione, pari a lire 3,9 miliardi per il 1995, 3,8 miliardi per il 1996 e 3,7 per il 1997 dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

